

COMUNE DI ROCCELLA JONICA

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**OGGETTO:** *Approvazione aliquote e detrazioni IMU per anno 2020 (L. 27 Dicembre 2019 n. 160)*

L'anno duemilaventi addi quattro del mese di novembre alle ore 17,05 convocato ai sensi degli artt. 39 commi 1 e 3 e 50 comma 2 D.Lvo n. 267/2000 e degli artt. 10 comma 5, 16 comma 1 lett. b) dello Statuto Comunale come da avvisi scritti in data 15.10.2020 prot. n. 9769 consegnati a domicilio dal Messo Comunale, giusta sua dichiarazione, si è riunito presso la sala consiliare del Comune, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale, in seduta straordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Sigg.:

N. Ord	Cognome e Nome	PRES. (Si-No)	N. Ord	Cognome e Nome	PRES (Si-No)
1)	Zito Vittorio	Si	8)	Chiefari Fabrizio	Si
2)	Scali Francesco	Si	9)	Cartolano Domenico	Si
3)	Cianflone Alessandra	Si	10)	Alvaro Gabriele	Si
4)	Falcone Bruna	Si	11)	Nesci Teresa	Si
5)	Circosta Paola	Si	12)	Ursino Giuseppe	Si
6)	Ursino Antonio	Si	13)		
7)	Melcore Chiara	Si			

Presenti n°: 12

Assenti n°: __

Partecipa, con funzioni verbalizzanti, il Segretario Generale, dr.ssa Nausica Filippone ;

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Constatato che, essendo il numero dei presenti di 11 su 12 Consiglieri assegnati al Comune e su 12 Consiglieri in carica, più il Sindaco, l'adunanza è legale ai sensi del D.L.vo n° 267/2000 e del vigente Statuto Comunale;

Premesso che la presente proposta di deliberazione;

- **Non richiede** alcun parere preventivo in quanto trattasi di mero atto d'indirizzo.
- **Richiede** il parere preventivo in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, e che risulta FAVOREVOLE, per come riportato in allegato alla presente;
- **Comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente richiede il parere preventivo in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria che risulta FAVOREVOLE per come riportato in allegato alla presente;
- **Non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e non richiede il parere preventivo in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti;

DICHIARA APERTA LA SEDUTA

ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Durante la trattazione del presente punto dell'O.d.G. sono presenti il Sindaco Zito e n. 12 consiglieri. Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale Ursino Francesco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: <<A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783>>;
- Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- Visti, in particolare, i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:
 - 1 - comma 748** <<L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento>>;
 - 2 - comma 749** <<Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616>>;
 - 3 - comma 750** <<L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento>>;
 - 4 - comma 751** <<Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU>>;
 - 5 - comma 752** <<L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento>>;
 - 6 - comma 753** <<Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento>>;
 - 7 - comma 754** <<Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento>>;
 - 8 - comma 755** <<A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento>>;
 - 9 - comma 756** <<A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato>>;

10 - comma 757 <<In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote>>;

- Vista la precedente deliberazione C.C. n. 12 del 04.11.2020, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria;
- Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/2019 avente ad oggetto: "Imposta Unica Comunale – IUC – Approvazione aliquote del tributo sui servizi indivisibili (T.A.S.I.) per l'anno 2019" con la quale l'Ente ha provveduto a confermare le aliquote IMU fissate con D.C.C. n. 11/2015 e a fissare per l'anno 2019 le aliquote e le detrazioni della TASI di cui alla legge n. 147/2013;
- Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: <<Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno>>;
- Richiamato il comma 755, sopra riportato, della citata legge di bilancio 2020 che consente di aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione TASI, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 e ritenuto di applicare tale facoltà di aumento dell'aliquota;
- Visto, inoltre, l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale <<per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio>>;
- Richiamato l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina i termini per l'approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede che <<per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020>>;
- Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede che <<le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente>>;
- Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali
- Vista la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale,

dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

- Visto il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- Visto il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- Preso atto che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. n. 34/2020, dispone il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione "della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze";
- Viste le aliquote IMU per l'anno 2019:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2019

Fattispecie	Aliquota/ detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,6%
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	1,06%
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	1,06%
Abitazioni tenute a disposizione	1,06%
Altri immobili	1,06%
Detrazione per abitazione principale	€. 200,00.

- Viste le aliquote TASI per l'anno 2019:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,8%
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	0,8%
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	0,8%
Abitazioni tenute a disposizione	0,8%
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille
Beni merce	1 per mille
Altri immobili	0,8%

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 rilasciati dal Responsabile dell'Area Programmazione e Finanze, allegati in calce alla presente deliberazione;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Con la seguente votazione palese per alzata di mano che ha dato il seguente risultato :

- presenti n. 13 (tredici)
- astenuti n. 0 (zero)
- votanti n. 13 (tredici)
- favorevoli n. 9 (nove)
- contrari n. 4 (quattro – Alvaro, Bruzzese, Nesci, Ursino G.)

DELIBERA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare per l'anno 2020, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova IMU, disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote %
Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	1,14 %
Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	0,6%
Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale CAT. A2 E A7	1,14%
Immobili locati	1,14%
Aree fabbricabili	1,14%
Terreni agricoli	0,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1 %
Aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva	0,00
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	0,25%
Detrazione per abitazione principale ricadente in categoria A1-A8-A9	€ 200,00

3. Di dare atto che il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria entra in vigore il giorno 1 gennaio 2020 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 3) del presente dispositivo;
4. Copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, oppure altra data che il MEF individuerà

Successivamente, stante l'urgenza a provvedere.

Il Consiglio Comunale

ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i, stante l'urgenza di provvedere

Con la seguente votazione palese per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:

presenti n. 13 (tredici)
astenuti n. 0 (zero)
votanti n. 13 (tredici)
favorevoli n. 9 (nove)
contrari n. 4 (quattro – Alvaro, Bruzzese, Nesci, Ursino G.)

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

COMUNE DI ROCCELLA IONICA
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(ai sensi dell'art.49 –comma 1 – Decr. Legisl. n.267/2000)

Proposta di Deliberazione n. 13/2020

Ufficio Proponente: Area Programmazione e Finanze

Oggetto: *Approvazione aliquote e detrazioni IMU per anno 2020 (L. 27 Dicembre 2019 n. 160)*

Visto l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;

Visto l'art. 3 del Regolamento Comunale del Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 17.01.2013

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL – D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE

Motivazione: -----

Data 15.10.2020

Il Responsabile dell'Area
F.to dott. Bruno Zappavigna

COMUNE DI ROCCELLA IONICA
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(ai sensi dell'art.49 –comma 1 – Decr. Legisl. n.267/2000)

Proposta di Deliberazione n. 13/2020

Ufficio Proponente: Area Programmazione e Finanze

Oggetto: *Approvazione aliquote e detrazioni IMU per anno 2020 (L. 27 Dicembre 2019 n. 160)*

Visto l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;

Visto l'art. 3 del Regolamento Comunale del Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 17.01.2013

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL – D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000:

- **comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente ed in ordine alla regolarità contabile si esprime parere preventivo FAVOREVOLE

Motivazione: -----

- **non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e **non richiede** il parere preventivo in ordine alla regolarità contabile.

Data 15.10.2020

Il Responsabile dell'Area
F.to dott. Bruno Zappavigna

Il Presidente del Consiglio Comunale
f.to sig. Antonio Ursino

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Nausica Filippone

Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il **30 NOV. 2020** n. _____ reg. pubblicazioni e vi rimarrà affissa per 15 giorni.

Data **30 NOV. 2020**

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Luca Marrapodi

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il **30 NOV. 2020** e per 15 giorni consecutivi. Prot. n. **12104**

Data **30 NOV. 2020**

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Nausica Filippone

Non Sottoposta a Controllo
(D.Lvo n. 267/2000)

- Ai sensi dell'art. 134 comma 4
(perché dichiarata immediatamente eseguibile)
- Ai sensi dell'art. 134 comma 3
(perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione)

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Nausica Filippone

É copia conforme all'originale per uso amministrativo

Roccella Jonica, **30 NOV. 2020**



Il Segretario Generale
dott.ssa Nausica Filippone

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il **30 NOV. 2020** e per quindici giorni consecutivi, senza reclami ed opposizioni.

Data _____

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Nausica Filippone